



COMUNE DI RAVANUSA

PROVINCIA DI AGRIGENTO

REGOLAMENTO PER LA
CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI
PER LA EDIFICAZIONE DI CAPPELLE
GENTILIZIE E DEI MONUMENTINI.

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 10 del 12.03.1997.

Modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 32 del 02.08.2005.

Nota per l'iscrizione al Registro Pubblico
del 04/03/05 n. 22-93/05





COMUNE DI RAVANUSA

PROVINCIA DI AGRIGENTO

REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AREE CIMITERIALI PER LA EDIFICAZIONE DI CAPPELLE GENTILIZIE.

ART. 1

Il Comune procederà alla concessione di aree cimiteriali per la edificazione di cappelle gentilizie.

L'ufficio preposto, individuato ai sensi della delibera consiliare sul procedimento amministrativo n. 43 del 06.07.94, esecutiva, si attiverà attenendosi alle seguenti norme procedurali.

Attraverso la pubblicazione di un apposito manifesto saranno invitati ad avanzare formale richiesta al Comune entro il termine perentorio di giorni 60, pena la decadenza:

- a) i cittadini residenti che abbiano già avanzato nel tempo richiesta di aree o di spazi cimiteriali sia direttamente, sia per mezzo di un loro parente o affine di 1° grado.

Dovranno confermare la precedente istanza allegando ogni utile elemento e prova certa per renderla attendibile. Nel caso che l'istanza confermata, non sia attendibile, la richiesta verrà considerata come nuova domanda.

- b) i cittadini residenti che non abbiano avanzato nel tempo una analoga richiesta ed hanno titolo a presentarla per la prima volta.

ART. 2

A corredo della richiesta tutti i cittadini dovranno allegare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà nella quale sono tenuti a dichiarare:

- che non sono concessionari né contitolari né proprietari in tutto o in parte di aree o di spazi cimiteriali per la costruzione di cappelle gentilizie, né essi, né i loro parenti o affini entro il 1° grado, viventi, deceduti o conviventi (i conviventi dovranno essere elencati e generalizzati).

ART. 2 BIS

In sede di prima assegnazione, nel caso che sussistano assegnatari formali di precedenti spazi cimiteriali che, pur avendo a suo tempo assolto ai prescritti versamenti tuttavia non hanno potuto edificare la cappella gentilizia per fatti obiettivamente riscontrabili non imputabili alla loro volontà, questi avranno precedenza nella nuova assegnazione, tenuto conto dei pagamenti già effettuati suscettibili di integrazione.

ART. 3

Qualsiasi domanda precedentemente presentata per ottenere la concessione di un'area o di uno spazio non potrà di per sé produrre effetti se non verrà confermata nei termini consentiti dal presente regolamento.

ART. 4

L'ufficio preposto, al termine del periodo previsto per la presentazione delle istanze, provvederà ad istruirle adeguatamente e formerà la graduatoria provvisoria degli aventi diritto in ordine rigorosamente cronologico, a decorrere dal 01.01.1973.

ART. 5

La graduatoria provvisoria degli aventi diritto alla concessione di aree cimiteriali verrà pubblicata per 30 giorni all'Albo Pretorio e ne sarà data contestuale notizia alla cittadinanza.

ART. 6

Eventuali ricorsi dovranno essere presentati entro il termine di giorni 15 dalla scadenza della pubblicazione.

L'ufficio, esaminati i ricorsi e riformulata eventualmente la graduatoria, trasmetterà la proposta di deliberazione all'Amministrazione Comunale per l'adozione del provvedimento finale di approvazione.

La graduatoria diverrà definitiva dopo che il relativo provvedimento di approvazione sarà esecutivo ai sensi di legge.

ART. 7

Assegnazione di aree

Eccezionalmente, in ricorrenza di eventi luttuosi di particolare gravità che abbiano scosso fortemente la pubblica opinione e il comune senso di pietà, la Giunta Municipale, previo parere favorevole della conferenza dei capigruppo, espresso con votazione unanime, approva apposita graduatoria per la concessione di apposita area cimiteriale da adibire a monumentino per la realizzazione di sepoltura privata, non tenendo conto e al di fuori della graduatoria definitiva per l'assegnazione delle aree per cappelle gentilizie, approvata con delibere di G.M. n. 56 /1998 e n. 16/2002, ai familiari del defunto che non risultino già titolari e/o contitolari di cappelle gentilizie o monumentini.

Tale monumentino avrà la dimensione massima di ml 1,40 x 2,70 x h 2,60, tale da consentire il numero massimo di tre sepolture.

Sul monumentino, realizzato con le dimensioni di cui sopra, può essere sistemata una decorazione funebre (statue, scritte, lapidi ecc.) per una altezza massima di ml. 1,00.

Ai concessionari sarà assegnata un'area avente dimensioni di ml 2,00 x ml 3,00 oppure di ml 1,80 x ml 3,35 tale da permettere, oltre che la costruzione del monumentino, anche la realizzazione di una aiuola intorno allo stesso.

L'aiuola sarà delimitata mediante ringhiere in metallo di altezza non superiore a cm. 40, infisse all'interno dell'aiuola stessa.

Il monumentino, comprensivo di aiuola e spazio circostante, sarà realizzato nel rispetto di quanto stabilito nella variante al piano regolatore cimiteriale di cui alla delibera C.C. n. 31 del 2.8.2005.

I concessionari sono obbligati a provvedere alla manutenzione e alla pulizia del monumentino e dell'area concessa, compreso lo spazio destinato ad aiuola e alla pavimentazione.

Nei monumentini potranno essere seppelliti solo parenti in linea retta di primo grado e/o il coniuge e i fratelli.

L'assegnazione di aree per monumentini è incompatibile con l'assegnazione di aree per cappelle gentilizie e viceversa.

Ai fini, altresì, dell'assegnazione di dette aree, saranno prese in considerazione, secondo l'ordine cronologico di presentazione risultante dal protocollo generale, tutte le istanze prodotte con richiesta specifica di aree per monumentino, a decorrere dal 1° gennaio 1995.

Detti richiedenti dovranno essere invitati, con lettera raccomandata A.R., a confermare o meno la precedente richiesta, entro il termine perentorio di 15 giorni dall'invito.

Dovrà, comunque, essere fatto apposito bando pubblico per dare la possibilità ad altri di produrre idonea istanza.